



# COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO

PROVINCIA DI PESCARA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in data : 28/04/2016

Atto n. 53

**Oggetto:** REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZIO ED AREE PUBBLICHE (TOSAP). APPROVAZIONE MODIFICHE.

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTOTTO, del mese di APRILE, ore 18:00, in sessione ordinaria, nella sala consiliare, convocato con avvisi notificati a tutti i componenti, si è riunito il Consiglio  
All'appello nominale risulta:

**Presente**

FLORINDI GABRIELE	SINDACO	SI
FABBIANI ALICE	CONSIGLIERE	SI
GALLI FRANCO	CONSIGLIERE	SI
PRATENSE IGNAZIO	CONSIGLIERE	SI
DI GIACOMO DENIA	CONSIGLIERE	SI
DI GIACOMO MIRKO	CONSIGLIERE	SI
LONGOVERDE PATRIZIA	CONSIGLIERE	SI
COLLEVECCHIO MIRKO	CONSIGLIERE	SI
DEL DUCHETTO FRANCO	CONSIGLIERE	NO
GIANFORTE LAURA	CONSIGLIERE	SI
DI BRIGIDA PIERPAOLO	CONSIGLIERE	SI
VENTURA ANGELO	CONSIGLIERE	SI
RUGGIERI ROBERTO	CONSIGLIERE	NO
PERAZZETTI MATTEO	CONSIGLIERE	SI
VALLOREO MAURIZIO	CONSIGLIERE	NO
TRAVAGLINI LUCIA	CONSIGLIERE	SI
CIABARRA CARLO ANTONIO	CONSIGLIERE	SI

Assegnati n. 17 in carica n. 17

Presenti n. 14 Assenti n. 3

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede Franco Galli nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Coviello.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere: **FAVOREVOLE**

DI FABIO LINO

Data: **19/04/2016**

Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere: **FAVOREVOLE**

NERONE FABRIZIO

Data: **19/04/2016**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Tenuto conto che l'Ente è dotato di un Regolamento per la gestione della TOSAP, approvato con deliberazione C.C. n. 15 del 06/03/1997;

Rilevato che gli uffici hanno evidenziato la necessità di provvedere alla modifica dello stesso regolamento al fine di adeguarlo agli sviluppi normativi sopravvenuti e per introdurre semplificazioni nelle procedure, come di seguito riportato:

- Si modifica l'Art. 3 – “Occupazioni d'urgenza” inserendo alla fine del 2° comma, dopo le seguenti parole “Comando dei Vigili.”, il seguente periodo: “I vigili provvedono ad accertare l'esistenza delle condizioni d'urgenza ed in caso negativo ad applicare le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento. I vigili verificheranno che entro 15 giorni consecutivi dall'inizio dell'occupazione d'urgenza l'occupante abbia provveduto a richiedere all'ufficio proposto l'autorizzazione a sanatoria ed in caso contrario applicheranno le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento.”;
- Si modifica l'Art. 26 – “Esenzioni dalla Tassa” inserendo alla fine del 1° comma il seguente periodo: “g - del 100% per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni patrocinate dall'Ente.”
- Si inserisce dopo l'Art. 4 – “Domanda di Occupazione” l'articolo 4.bis che di seguito si riporta:

### *“Art. 4.bis - Occupazione che non necessitano di autorizzazione*

1. *Non viene rilasciata autorizzazione per le occupazioni occasionali eseguite ai margini della strada che non comportino né la manomissione di suolo pubblico né l'interruzione del traffico veicolare (carreggiata libera maggiore di 2,6 metri nelle strade a senso unico e maggiore a 5,2 metri nelle strade a doppio senso di marcia) e che abbiano una delle seguenti peculiarità:*
    - a) *durata non superiore a 60 minuti;*
    - b) *sosta di veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico di merci o altre tipologie di beni mobili in zone non appositamente predisposte;*
    - c) *soste necessarie a traslochi o a piccoli interventi di manutenzione che abbiano una durata non superiore a sei ore consecutive per due giorni consecutivi per un totale max di 12 ore.*
  2. *Gli interessati hanno però l'obbligo di comunicare l'occupazione, almeno 48 ore prima, ai seguenti uffici: Comando di Polizia Municipale e Ufficio Patrimonio. La comunicazione dovrà contenere le informazioni previste al comma 4 dell'art. 4 e dovrà essere accompagnata dei seguenti allegati:*
    - a) *copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;*
    - b) *dichiarazione circa il rispetto delle condizioni previste al comma 1 del presente articolo;*
    - c) *attestazione del versamento della TOSAP dovuta per l'occupazione;*
    - d) *recapiti telefonici per comunicazioni urgenti.”*
- Si sostituisce l'Art. 29 – “Sanzioni” con il seguente:

### *“Art. 29 – “Accertamenti delle violazioni e sanzioni”*

1. *In base all'art. 1 comma 133 della L. 208/2015 dal 01/01/2016 si applica il sistema sanzionatorio amministrativo tributario disciplinato dal D.Lgs. 158/2015.*
2. *Le somme liquidate dal Comune, per tassa, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo di ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14/04/1910 n. 639 se eseguita direttamente dal Comune o affidata ai soggetti di cui all'art. 53 del D.Lsg. 446/1997, ovvero mediante diverse forme previste dall'ordinamento vigente.*

3. *In caso di occupazione abusiva sarà compito degli organi di vigilanza procedere ad applicare le dovute sanzioni previste dal presente regolamento e dal Codice della Strada. L'organo di vigilanza inoltre accerterà l'entità dell'occupazione abusiva e comunicherà le risultanze di tale accertamento all'Ufficio Tributi che emetterà avviso di accertamento ai sensi delle leggi vigenti in materia.*
4. *In caso di occupazioni abusive o non conformi ai provvedimenti rilasciati gli organi di vigilanza potranno provvedere a predisporre l'ordinanza per lo sgombero delle aree ed applicare eventuali sanzioni previste a norma del vigente Codice della Strada. In caso di mancato rispetto dell'ordinanza le aree saranno sgomberate d'ufficio addebitando le spese al trasgressore.*
5. *Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori previsti dalla vigente normativa. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono diventati esigibili.*
6. *Non si procede all'accertamento e alla riscossione della tassa qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 12.00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta."*
7. *Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170, della L. n. 269/2006.*

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il DM del 1° marzo 2016 che differisce al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione esercizio 2016;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del d.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli previsti dall'art.49, comma 1, Decreto Legislativo 18.08.2000, n 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto il D.Lgs. n. 507/1993;

Con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 3 (Perazzetti, Travaglini e Ciabarra), resi per alzata di mano da n. 14 consiglieri presenti (assenti Ruggieri, Valloreo e Del Duchetto);

### **DELIBERA**

1. di approvare, le modifiche al Regolamento per l'applicazione della Tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, approvato deliberazione C.C. n. 15 del 06/03/1997 che di seguito si riportano:
  - Si modifica l'Art. 3 – “Occupazioni d'urgenza” inserendo alla fine del 2° comma, dopo le seguenti parole “Comando dei Vigili.”, il seguente periodo: “I vigili provvedono ad accertare l'esistenza delle condizioni d'urgenza ed in caso negativo ad applicare le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento. I vigili verificheranno che entro 15 giorni consecutivi dall'inizio dell'occupazione d'urgenza l'occupante abbia provveduto a richiedere all'ufficio proposto l'autorizzazione a sanatoria ed in caso contrario applicheranno le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento.”;
  - Si modifica l'Art. 26 – “Esenzioni dalla Tassa” inserendo alla fine del 1° comma il seguente periodo: “g - del 100% per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni patrocinate dall'Ente.”

- Si inserisce dopo l'Art. 4 – “Domanda di Occupazione” l'articolo 4.bis che di seguito si riporta:

**“Art. 4.bis - Occupazione che non necessitano di autorizzazione**

1. Non viene rilasciata autorizzazione per le occupazioni occasionali eseguite ai margini della strada che non comportino né la manomissione di suolo pubblico né l'interruzione del traffico veicolare (carreggiata libera maggiore di 2,6 metri nelle strade a senso unico e maggiore a 5,2 metri nelle strade a doppio senso di marcia) e che abbiano una delle seguenti peculiarità:
  - d) durata non superiore a 60 minuti;
  - e) sosta di veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico di merci o altre tipologie di beni mobili in zone non appositamente predisposte;
  - f) soste necessarie a traslochi o a piccoli interventi di manutenzione che abbiano una durata non superiore a sei ore consecutive per due giorni consecutivi per un totale max di 12 ore.
2. Gli interessati hanno però l'obbligo di comunicare l'occupazione, almeno 48 ore prima, ai seguenti uffici: Comando di Polizia Municipale e Ufficio Patrimonio. La comunicazione dovrà contenere le informazioni previste al comma 4 dell'art. 4 e dovrà essere accompagnata dei seguenti allegati:
  - e) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
  - f) dichiarazione circa il rispetto delle condizioni previste al comma 1 del presente articolo;
  - g) attestazione del versamento della TOSAP dovuta per l'occupazione;
  - h) recapiti telefonici per comunicazioni urgenti.”

- Si sostituisce l'Art. 29 – “Sanzioni” con il seguente:

**“Art. 29 – “Accertamenti delle violazioni e sanzioni”**

1. In base all'art. 1 comma 133 della L. 208/2015 dal 01/01/2016 si applica il sistema sanzionatorio amministrativo tributario disciplinato dal D.Lgs. 158/2015.
  2. Le somme liquidate dal Comune, per tassa, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo di ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14/04/1910 n. 639 se eseguita direttamente dal Comune o affidata ai soggetti di cui all'art. 53 del D.Lsg. 446/1997, ovvero mediante diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
  3. In caso di occupazione abusiva sarà compito degli organi di vigilanza procedere ad applicare le dovute sanzioni previste dal presente regolamento e dal Codice della Strada. L'organo di vigilanza inoltre accerterà l'entità dell'occupazione abusiva e comunicherà le risultanze di tale accertamento all'Ufficio Tributi che emetterà avviso di accertamento ai sensi delle leggi vigenti in materia.
  4. In caso di occupazioni abusive o non conformi ai provvedimenti rilasciati gli organi di vigilanza potranno provvedere a predisporre l'ordinanza per lo sgombero delle aree ed applicare eventuali sanzioni previste a norma del vigente Codice della Strada. In caso di mancato rispetto dell'ordinanza le aree saranno sgomberate d'ufficio addebitando le spese al trasgressore.
  5. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori previsti dalla vigente normativa. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono diventati esigibili.
  6. Non si procede all'accertamento e alla riscossione della tassa qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 12.00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta.”
  7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170, della L. n. 269/2006.
2. di inviare telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle Finanze, per il

tramite del portale [www. portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it), ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L.6 dicembre 2011, n. 201 convertito in Legge 214/ 2011 e succ. mod..

3. di pubblicare il regolamento sul sito istituzionale dell'ente.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 3 (Perazzetti, Travaglini e Ciabarra), resi per alzata di mano da n. 14 consiglieri presenti (assenti Ruggieri, Valloreo e Del Duchetto);

### **DELIBERA**

l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

GALLI FRANCO

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott.ssa COVIELLO STEFANIA

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

Città Sant'Angelo, li 11/05/2016

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---

**ESTREMI DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_:

Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Città Sant'Angelo, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**